T.A.R. Veneto Venezia, 09/09/2025, n. 1536

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

- **1.** Con bando pubblicato in data 17-9-2024, il Comune di Padova indiceva una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023 per lâ??affidamento, attraverso il criterio dellâ??offerta economicamente più vantaggiosa, dellâ??appalto per lâ??esecuzione dei lavori di riqualificazione lato sud stadio euganeo â?? opere per la salvaguardia dei lavori eseguiti, suddiviso in 3 stralci, dellâ??importo complessivo di Euro 3.900.000,00.
- **1.1.** Partecipavano alla procedura sei operatori economici e allâ??esito delle operazioni di gara risultava: prima, C.A. s.r.l. (in seguito, C.), con 82,87 punti (offerta tecnica, 56,10 punti; offerta economica, 27,77 punti, con ribasso del 13,510%) e seconda, S. s.r.l. (in seguito, S.), con 74,11 punti (offerta tecnica, 61,11 punti; offerta economica, 13 punti, con ribasso del 5,230%).
- **1.2.** Lâ??offerta di C. veniva sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dellâ??art. 22 del disciplinare e alla seduta del 19-12-2024, preso atto delle risultanze della Commissione, il RUP valutava positivamente i giustificativi presentati dalla controinteressata con note del 4-12-2024 e del 18-12-2024, in riscontro alle richieste di chiarimenti del Comune del 25-11-2024 e del 10-12-2024.
- **1.3.** Con determinazione del 3-2-2025 il Comune disponeva quindi lâ??aggiudicazione dellâ??appalto in favore di C..
- **1.4.** Il contratto veniva sottoscritto in data 28-3-2025 e in data 10-4-2025 il Comune provvedeva alla consegna dei lavori.
- **2.** Con il ricorso in esame, notificato in data 11-4-2025, S. ha impugnato gli atti della procedura sulla base del seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione dellâ??art. 110 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in merito al sub procedimento di verifica dellâ??anomalia. Violazione e falsa applicazione dellâ??art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36 del 2023. Violazione dellâ??art. 22 della lex specialis. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicitÃ, irragionevolezza e contraddittorietÃ.

La stazione appaltante avrebbe omesso di considerare alcune macroscopiche incongruenze e contraddittoriet \tilde{A} delle giustificazioni presentate da C..

Sotto un primo profilo, lâ??aggiudicataria avrebbe dichiarato, da un lato, di non ribassare i costi della manodopera e, dallâ??altro lato, in sede di giustificativi, che il ribasso offerto sarebbe stato

applicato ai subappaltatori, quindi anche al costo della manodopera di questi. Inoltre nei preventivi dei subappaltatori non sarebbe stato indicato il costo della manodopera; pertanto tale costo non sarebbe stato dichiarato da C. e la stazione appaltante non ne avrebbe potuto verificare la conformit A rispetto ai minimi previsti.

Sotto un secondo profilo, nelle giustificazioni il ribasso del 13,51%, dichiarato dallâ??aggiudicataria in sede di offerta, sarebbe stato calcolato solo sui materiali, non sulla manodopera. Ricalcolando i prezzi, senza considerare la manodopera, il ribasso effettivamente offerto da C. sarebbe significativamente inferiore a quello dichiarato.

Sotto un terzo profilo, i preventivi presentati in sede di giustificativi sarebbero incongruenti in quanto vetusti e riferiti ad altri cantieri. Tali preventivi sarebbero anche incompleti, perché non includerebbero tutte le voci di costo previste dallâ??elenco prezzi di gara e in alcuni casi i prezzi offerti supererebbero quelli a base dâ??asta, contraddicendo il ribasso dichiarato.

Infine la stazione appaltante avrebbe limitato la verifica di anomalia a sole dieci voci di prezzo, omettendo di valutare la??offerta nel suo complesso.

Lâ??offerta della controinteressata non sarebbe quindi attendibile.

- 3. Il Comune e C. si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
- **4.** In vista dellâ??udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie in cui le resistenti hanno eccepito lâ??inammissibilità delle censure proposte, in quanto dirette a contestare valutazioni tecnico-discrezionali dellâ??Amministrazione, e altresì la tardività del ricorso, stante lâ??ostensione dei documenti richiesti in data 17-2-2025.

Nel merito, il Comune ha evidenziato che il costo della manodopera, dichiarato dalla controinteressata, sarebbe in linea con quanto previsto dal progetto e non sarebbe stato oggetto di ribasso. In ogni caso le incongruenze contestate non sarebbero idonee a compromettere lâ??affidabilità complessiva dellâ??offerta. C. ha altresì rilevato che in alcuni preventivi il costo della manodopera era individuato come da progetto in altri non era stato indicato in quanto tratti dal listino DEI che incorpora anche tale costo. Inoltre nella fattispecie non si tratterebbe di subappalto qualificante e C. avrebbe comunque i requisiti per eseguire autonomamente le prestazioni contrattuali. In ogni caso le incongruenze rilevate dalla ricorrente sarebbero coperte dallâ??utile di impresa.

- **5.** Allâ??udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa \tilde{A} " stata trattenuta in decisione.
- **6.** In via preliminare va rilevata lâ??infondatezza dellâ??eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controinteressata.

6.1. Con il ricorso in esame parte ricorrente contesta infatti esclusivamente il procedimento di valutazione della??anomalia della??offerta di C. i cui atti le sono stati ostesi solo in data 13-3-2024.

Il ricorso, notificato in data 11-4-2025, risulta quindi tempestivo.

- **7.** Nel merito, Ã" infondata la prima censura con cui parte ricorrente sostiene che lâ??aggiudicataria avrebbe contraddittoriamente dichiarato, da un lato, di non ribassare i costi della manodopera e, dallâ??altro lato, in sede di giustificativi, che il ribasso offerto sarebbe stato applicato ai subappaltatori, quindi anche al costo della manodopera di questi.
- **7.1.** Il profilo del costo della manodopera Ã" stato oggetto di uno specifico approfondimento nellâ??ambito del procedimento di valutazione dellâ??anomalia in particolare con la nota della stazione appaltante del 22-11-2024 e con i giustificativi di C. del 25-11-2024.

C. infatti, dopo avere indicato in sede di offerta lo stesso costo della manodopera contenuto nella lex specialis (Euro 811.509,25), in sede di giustificazioni ha precisato che â??i costi della mano dâ??opera previsti in fase di gara non sono stati assoggettati a ribasso come indicato nel disciplinare di gara. Tale aspetto verrà evidenziato in maniera specifica nel dettaglio al Punto C della presente relazione. In questa fase tale elemento però risulta fondamentale in quanto idoneo a dimostrare che il ribasso offerto dallâ??impresa C. Ã" stato individuato sulla componente dei materiali o sul fornitore che andrà a realizzare lâ??opera per conto di C. in qualità di subappaltatoreâ?•.

In definitiva, lâ??aggiudicataria si Ã" impegnata ad applicare anche per le prestazioni oggetto di subappalto un costo della manodopera pari a quello previsto dalla legge di gara, il quale Ã" stato ritenuto in linea con le tabelle ministeriali e A. aggiornate al 2023.

Alla luce di una interpretazione complessiva delle giustificazioni di C. risulta quindi che lâ??affermazione, secondo cui il ribasso â??Ã" stato individuato sulla componente dei materiali o sul fornitore che andrà a realizzare lâ??opera per conto di C. in qualità di subappaltatoreâ?•, deve essere intesa nel senso che il ribasso Ã" stato calcolato tenendo conto dei preventivi dei subappaltatori i quali comunque garantiranno un costo della manodopera corrispondente a quello previsto dalla stazione appaltante.

Dâ??altra parte, in base allâ??art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36 del 2023, â??Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principaleâ?• e â??Lâ??affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribassoâ?•.

Inoltre in base al comma 7 del medesimo art. 119, lâ??affidatario Ã" altresì responsabile in solido dellâ??osservanza delle norme dei contratti collettivi nazionale e territoriale da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellâ??ambito del subappalto.

Nelle giustificazioni presentate dalla controinteressata non vi erano quindi evidenti contraddittoriet \tilde{A} e comunque il profilo del costo della manodopera \tilde{A} " stato oggetto di uno specifico approfondimento da parte della stazione appaltante, con la richiesta di chiarimenti.

- **8.** � infondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che C. avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe dichiarato i costi della manodopera dei subappaltatori.
- **8.1.** Nella recente sentenza n. 5580 del 27-6-2025, con cui Ã" stata riformata la sentenza n. 1559/2024 di questo Tribunale, richiamata dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che â??i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri dellâ??appaltatore (secondo lâ??art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 â??Nellâ??offerta economica lâ??operatore deve indicare i propri costi della manodoperaâ?•) e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera puÃ² avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dellâ??appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione (così da evitare di rendere lâ??appalto una prognosi su costi sostenuti da altro soggetto, il subappaltatore, che potrÃ anche essere diverso e con diversi CCNL in corso di esecuzione, essendo venuto meno lâ??obbligo di indicazione nominativa in gara (art. 106, commi 7 e 9: â??Lâ??affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della??esecuzione delle relative prestazioni a?! La??affidatario A" tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.â?•). Una verifica puntuale sui costi del sub-appaltatore, addirittura allâ??interno dei costi di manodopera propri della??appaltatore, non A" prevista dalla legge e rischia di irrigidire inutilmente il procedimento a?•.

Del resto per quanto concerne i costi della manodopera del subappaltatore, lâ??obbligo della loro separata indicazione nellâ??offerta economica non Ã" previsto in modo espresso a livello normativo dallâ??art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023 né il bando di gara presentava indicazioni cogenti in questo sensoâ?• (Cons. Stato, Sez. IV, 27-6-2025, n. 5580).

In sintesi lâ??operatore economico concorrente non deve dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realt \tilde{A} â??acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo â?? paga cio \tilde{A} " un prezzo, non corrisponde una retribuzione â?? sicch \tilde{A} " le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non pu \tilde{A} 2 che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazioneâ?• (

Cons. Stato, Sez. IV, 27-6-2025, n. 5580, cit.).

- **9.** Ã? infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta la presenza di â??errori di concettoâ?• nelle giustificazioni della controinteressata, in quanto nelle analisi prezzi presentate il ribasso del 13,51% sarebbe stato applicato solo sulla componente materiali anziché sul prezzo totale offerto.
- **9.1.** Per giurisprudenza costante infatti la verifica dellâ??anomalia dellâ??offerta Ã" finalizzata alla verifica della??attendibilitA e della serietA della stessa ed alla??accertamento dellâ??effettiva possibilità dellâ??impresa di eseguire correttamente lâ??appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, \tilde{A} " insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dellâ??operato, renda palese lâ??inattendibilitÃ complessiva dellâ??offerta (Cons. Stato, Sez. III, 16-8-2024, n. 7143; Cons. Stato, Sez. III, 13-11-2023, n. 9682). Il procedimento di verifica della??anomalia della??offerta, non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dellà??offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se, in concreto, lâ??offerta nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione della??appalto; con la conseguenza che la valutazione di congruitA, deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Invero, lâ??esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dellâ??attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano lâ??intera operazione economicamente non plausibile ed insidiata da indici di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. III, 12-12-2022, n. 10840).

Nel caso di specie i lamentati errori nella determinazione delle voci di prezzo contestate sono stati ritenuti dal RUP non idonei a compromettere la complessiva attendibilit\tilde{A} dell\tilde{a}??offerta.

E tale valutazione, anche in considerazione del valore della??opera non presenta alcun profilo di irragionevolezza.

9.2. Del tutto privo di riscontro \tilde{A} " lâ??assunto di parte ricorrente secondo cui lâ??aggiudicataria avrebbe applicato un metodo errato per tutti i prezzi delle lavorazioni, oltre a quelle esaminate in fase di verifica dellâ??anomalia.

Invero la stazione appaltante risulta avere approfondito la valutazione della sostenibilit \tilde{A} degli aspetti economicamente pi \tilde{A}^1 significativi della??offerta della controinteressata e a fronte di tale verifica, gli importi contestati da parte ricorrente non risultano in alcun modo idonei a rendere non plausibile la??intera operazione.

10. Per le medesime ragioni non Ã" fondata la censura con cui parte ricorrente contesta la congruità di alcune voci di prezzo (â??solaio collaborante in lamiera di acciaioâ?•, â??ascensore per 15 personeâ?• e â??porte interne in alluminio tamburateâ?•).

Anche tali contestazioni non risultano idonee a compromettere la complessiva tenuta della??offerta della ricorrente e i preventivi presentati paiono ragionevolmente giustificare i prezzi offerti.

10.1. Il fatto che la stazione appaltante abbia ritenuto di verificare solo alcune voci di prezzo non risulta illegittimo.

Dâ??altra parte, la valutazione completa dellâ??anomalia non implica lâ??analisi di ogni singola voce dellâ??offerta, ma come già evidenziato deve riguardare la sostenibilità e lâ??attendibilità complessiva dellâ??offerta stessa (ex multis: Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 23-1-2021, n. 908) e quindi le voci maggiormente significative.

10.2. Anche il fatto che la stazione appaltante abbia preso in considerazione preventivi relativi ad altri cantieri non risulta illegittimo.

Tali documenti infatti, in quanto riferiti a lavorazioni analoghe, possono ragionevolmente costituire utili elementi per giustificare la sostenibilitĂ dellâ??offerta.

- 11. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
- 12. In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono tuttavia le ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallà??autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025

Campi meta

Massima: In materia di appalti pubblici, la verifica dell'anomalia dell'offerta costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, finalizzato all'accertamento della complessiva attendibilit \tilde{A} e seriet \tilde{A} dell'offerta nel suo insieme, e non alla ricerca di specifiche e singole inesattezze; tale valutazione ha natura globale e sintetica, riguardando le voci maggiormente significative, ed \tilde{A} sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneit \tilde{A} o irragionevolezza. Supporto Alla Lettura:

CONTRATTO DI APPALTO

Si trattadi un contratto di risultato e non di attivitA, che si distingue dal contratto da??opera in quanto lâ??appaltatore non deve personalmente occuparsi del compimento delle opere commissionate, ma servirsi della propria organizzazione e gestirla a tal fine. Tale contratto pu \tilde{A}^2 avere ad oggetto tanto il compimento di unâ??opera quanto essere un appalto di servizi. Il contratto dâ??appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. Il corrispettivo della??appaltatore, salvo patto contrario, si matura soltanto al compimento ed al collaudo dellâ??opera. Il contratto di appalto consente al committente lâ??utilizzo dei rimedi risolutori generali, $\cos \tilde{A} \neg$ come previsti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, non senza qualche particolaritA . La natura indivisibile della prestazione dellâ??appaltatore determina infatti che anche un inadempimento parziale dellâ??appaltatore corrisponda di fatto ad un inadempimento totale. Anche al di fuori dei casi di inadempimento, i rimedi risolutori specificamente previsti dal legislatore nellâ??ambito del contratto di appalto presentano delle peculiaritÃ. Lâ??articolo 1668 del codice civile prevede infatti un rimedio per il caso di difformitA o vizi della??opera. Nel caso questi non siano tali da rendere la??opera del tutto inadatta alla sua destinazione, lâ??appaltatore dovrÃ, alternativamente, eliminarli a proprie spese o ridurre il proprio corrispettivo. Nel caso invece le difformità o i vizi siano tali da renderla inadatta alla propria funzione, il committente potrà legittimamente domandare la risoluzione dellâ??appalto. Per ciò che invece riguarda il recesso unilaterale â??ad nutumâ?•, del committente, lo stesso, non Ã" tuttavia privo di conseguenze giuridiche. Lâ??esercizio di tale diritto potestativo non lo dispensa infatti dal dover tenere indenne lâ??appaltatore dalle spese sostenute, dalla parte dellâ??opera eseguita ed anche dal mancato guadagno. In sintesi la possibilità di recedere del committente Ã" controbilanciata dal legislatore che, di fatto, prende in considerazione questo recesso alla stregua di un inadempimento. Le conseguenze pratiche non sono infatti dissimili.